



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO LIBERTÀ
PUBBLICHE E SANITÀ

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
Via Scialoia, 67
50136 FIRENZE

GDPP - Ufficio
Garante Privacy
Roma, 05/11/2009
Prot. 0024144 / U
Fasc. 65140

(Rif. nota del 29 luglio 2009)

Oggetto: trattamento di dati personali.

Con la nota sopra evidenziata, è stato posto un quesito in ordine alla mancata indicazione delle generalità dell'agente accertatore nei verbali di contravvenzioni per violazioni del Codice della strada.

Al riguardo si ribadiscono i principi già contenuti nel provvedimento adottato dal Garante il 6 febbraio 2001 citato nella nota sopra evidenziata, con il quale è stato rappresentato, sul piano generale, che nessuna disposizione del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) impedisce alla polizia municipale di indicare nei verbali meccanizzati le generalità degli agenti (cfr. art. 18 del Codice).

In questo quadro gli artt. 383 e 385 del regolamento di attuazione del codice della strada approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni rinviano ad un modello di verbale VI.1 allegato al regolamento, il quale reca uno spazio per indicare nel verbale l'organo accertatore e che sembra quindi richiedere la menzione delle generalità di quest'ultimo.

Pertanto, la redazione dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada deve essere effettuato da tutti i comuni in conformità alla specifica disciplina di riferimento sopra richiamata e l'eventuale prassi segnalata di omettere le generalità dell'organo accertatore non può ritenersi conseguenza dell'applicazione del Codice.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRIGENTE
(dott. Claudio Filippi)

LF/

